

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone Presidente

dott. Massimiliano De Giovanni Giudice

dott. Giulio Borella Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla Società

- visto il decreto con cui la stessa è stata ammessa alla procedura di preconcordato;

- visto il termine del 27/3/2018, fissato per la presentazione della proposta e del piano di concordato;

- rilevato che la Società ha chiesto un ulteriore termine di 60 (oppure 90) giorni per il deposito della domanda definitiva di concordato, in ragione della necessità di completare le valutazioni, e meglio valorizzare l'azienda;

- visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale;

- ritenuto fondato il ricorso, per le ragioni poste a suo sostegno;

- ritenuto che, comunque, il ricorrente debba dare prova, alla scadenza del definitivo termine concesso, della capienza (anche dilazionata), dei **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.)**, stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2015 n. 3, come

modificata dal D.L. 18 ottobre 2015 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2015 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, *"In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."*, cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2015 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2015, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

P. Q. M.

visto l'art. 161, comma 6, L.F.;

assegna l'ulteriore termine di gg. 20 fino al 27/6/18 per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

conferma tutti gli obblighi informativi a carico della ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione;

dispone che il ricorrente, dia prova, alla scadenza del termine concesso della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate e non versate;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Vicenza, 29/3/18

TRIBUNALE DI VICENZA
- 3 APR 2018
IL CANCELLIERE

Il Presidente

INVIATO AVVISO TELEMATICO

- 3 APR. 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanni AMBRUOSO